

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 Marzo 2015 si sono riunite, presso la sede Aziendale di Trenord, la Direzione Aziendale e le OOSS FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, FAISA CISAL firmatarie del Contratto Aziendale Trenord.

Le parti condividono il percorso avviato con la presentazione da parte del nuovo Amministratore Delegato del piano di rilancio del servizio di Trenord, in particolare per quanto riguarda la qualità del servizio erogato, che faccia perno sul coinvolgimento propositivo e sulla motivazione del personale.

Più in particolare, nell'ambito del percorso di verifica dell'attuazione del contratto aziendale, le parti hanno esaminato la situazione del personale mobile (macchinisti e capi treno) anche in considerazione di un percorso di efficientamento della organizzazione del lavoro, necessario per garantire l'incremento della produzione nel periodo Expo.

In quest'ambito le parti condividono altresì la necessità di completare il percorso già avviato dal tavolo di monitoraggio per rimuovere alcune incongruenze riscontrate nell'applicazione del Contratto Aziendale.

A tal riguardo, premesso che le azioni specifiche per il periodo Expo verranno esaminate nell'ambito di un tavolo da convocarsi entro il corrente mese di Marzo, l'Azienda si impegna a presentare e condividere una nuova struttura organizzativa dei turni del personale mobile, finalizzata all'equilibrio delle prestazioni lavorative e della produttività dei turni (in termini di ore di condotta e di scorta programmate) in modo da superare le differenze oggi esistenti nei diversi impianti di produzione aziendali.

Pertanto in attesa di aprire il confronto sul rinnovo del Contratto Aziendale, le parti concordano di apportare alcune modifiche al capitolo relativo all'incentivo attività specifiche.

Incentivo per attività di condotta

La remunerazione variabile del personale di condotta, istituita ai sensi dell'art. 54.1.1 viene determinata nella misura fissa di € 12,00 per ciascuna ora di condotta.

Il computo delle ore di condotta viene effettuato su base mensile, come sommatoria dei minuti di condotta effettiva di ciascuna giornata lavorativa.

L'arrotondamento (per eccesso o per difetto) all'ora di condotta viene effettuato su base mensile.

In aggiunta a tale remunerazione viene istituita una retribuzione variabile di 6,00 € per ora, rapportata ai minuti di condotta effettuati a partire dal 181° minuto di condotta giornaliera.

Per le giornate programmate con condotta pari a zero (riserva, manovra, traghettamento...) e per le giornate in cui il PdM è impegnato in attività di formazione (con esclusione della formazione iniziale per il conseguimento della patente) verrà attribuita una indennità pari a 12,00€

In caso di utilizzo promiscuo (riserva + condotta) del personale, verrà riconosciuta l'indennità variabile di condotta o l'indennità di riserva in base alla condizione di miglior favore.

In considerazione delle modifiche di cui sopra, non trova più applicazione la remunerazione variabile aggiuntiva di cui al punto 54.1.2



Incentivo per attività di scorta

La remunerazione variabile del personale di scorta, istituita ai sensi dell'art. 54.2.1 viene determinata nella misura fissa di € 4,00 per ciascuna ora di scorta.

Il computo delle ore di scorta viene effettuato su base mensile, come sommatoria dei minuti di scorta effettiva di ciascuna giornata lavorativa.

L'arrotondamento (per eccesso o per difetto) all'ora di scorta viene effettuato su base mensile.

In aggiunta a tale remunerazione viene istituita una retribuzione variabile di 0,50 € per ora, rapportata ai minuti di scorta effettuati a partire dal 181° minuto di scorta giornaliera.

Per le giornate programmate con scorta pari a zero (riserva, manovra....) e per le giornate in cui il PdB è impegnato in attività di formazione (con esclusione della formazione per il conseguimento della abilitazione iniziale Accompagnamento Treni) verrà attribuita una indennità pari a 8,00€

In caso di utilizzo promiscuo (riserva + scorta) del personale, verrà riconosciuta l'indennità variabile di scorta o l'indennità di riserva in base alla condizione di miglior favore.

La remunerazione variabile di cui al punto 54.2.2 verrà riconosciuta al PdB nella seguente misura:

- a) 2,00€ di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata bordo treno o a terra, che preveda l'applicazione della esazione suppletiva ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto;
- b) 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa.
- c) 25% dell'importo riscosso per i soli biglietti venduti a bordo treno senza esazione suppletiva (nei limiti di quanto permesso dalle vigenti condizioni di trasporto).

La nuova struttura dell'art. 54 del Contratto Aziendale decorrerà dal 1 Maggio 2015.


Le parti concordano che il contenuto del presente Accordo sarà integrato nell'Accordo sulla chiusura delle così dette "code contrattuali" in fase di definizione tra Azienda e OOSS firmatarie.

Milano 11 Marzo 2015

TRENORD S.r.l.



FILT CGIL



FIT CISL



UIL Trasporti



UGL Trasporti



FAST Ferrovie



FAISA CISAL

